

Oggetto: Gara a procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di carburante da autotrazione mediante Fuel card per le Pubbliche Amministrazioni – ID 2963

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

CHIARIMENTI

1. Domanda

Con riferimento all'offerta economica, si chiede di confermare che lo sconto offerto debba essere espresso a livello di singola provincia e non più a livello regionale come nelle precedenti edizioni della gara.

Risposta

Si conferma.

2. Domanda

Con riferimento all'attivazione dell'Accordo Quadro, si chiede di chiarire la tempistica prevista per l'avvio del servizio. In particolare, si chiede di conoscere, ove possibile, il periodo stimato di attivazione dell'accordo quadro.

Risposta

Così come riportato nel Piano Gare, per l'anno 2026, consultabile sul sito <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/piano-gare.html>, si stima di attivare l'Accordo Quadro nel corso del IV trimestre del 2026.

3. Domanda

L'art. 9.1 del capitolato d'onere riguarda l'obbligo di dichiarare eventuali *sovvenzioni estere distorsive del mercato interno* che siano state ricevute (i) dall'operatore economico, (ii) dalla propria società controllante e (iii) dai fornitori /subappaltatori che possano essere definiti "essenziali" per l'esecuzione dell'appalto (cioè, quando il valore della loro prestazione è superiore al 20% del valore dell'offerta): questa dichiarazione deve essere resa accedendo ad un portale dell'UE, tuttavia il link contenuto nel capitolato non è corretto e non consente la compilazione di alcun form. Si chiede cortesemente di verificare e mettere a disposizione il link corretto.

Risposta

Premesso che il portale <http://ecas.ec.europa.eu> non è gestito da Consip e che quindi, eventuali malfunzionamenti del portale medesimo o problematiche connesse al browser utilizzato dall'Operatore economico e/o a restrizioni di navigazione internet imposte da politiche interne dell'Operatore economico medesimo, non sono ascrivibili a responsabilità della Stazione Appaltante, si fa presente che:

- da alcune prove effettuate dalla scrivente cliccando direttamente sul [link](#) riportato nel Capitolato d'Oneri, lo stesso risulta funzionante e, quindi, si invita l'Operatore economico a seguire la medesima procedura, senza effettuare operazioni di "copia/incolla" nella barra degli indirizzi del proprio browser;

- cliccando direttamente sull'ulteriore [link](https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation_en) https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation_en già riportato al paragrafo 9.1 del Capitolato d'Oneri, si può anche accedere alla "Guidance for economic operators", sezione "Use of the FS-PP form Template", nella quale è presente il link per la compilazione della dichiarazione, con possibilità di scelta della lingua da utilizzare. Nell'ipotesi in cui venga selezionata la lingua inglese non è necessario produrre la traduzione giurata della dichiarazione medesima;
- qualora le problematiche dovessero sussistere, l'Operatore economico dovrà rivolgere le proprie richieste direttamente alla *European Commission - Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs*.

4. Domanda

In relazione a quanto già rappresentato con riferimento all'art. 9.1, si segnala che il link indicato nel Capitolato consente l'accesso al portale UE, ma una volta aperta la pagina la stessa risulta priva di contenuti (pagina bianca) e non è presente alcun form da compilare.

Si chiede pertanto di verificare il corretto funzionamento del collegamento e di mettere a disposizione il link diretto al form da compilare, ove disponibile.

Si chiede, inoltre, di confermare che, qualora la compilazione del suddetto form sia ammessa esclusivamente in lingua inglese, non sia necessario produrne una traduzione giurata in lingua italiana ai fini della partecipazione alla procedura.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda n. 3.

5. Domanda

Con riferimento all'art. 3 Comma 7 dello schema di contratto, si chiede di confermare che, nel caso in cui un'Amministrazione operi su più province – ad esempio, provincia di Milano e provincia di Como – e tali province siano state aggiudicate a fornitori differenti, la stessa Amministrazione:

- provvederà all'emissione di distinti ordinativi di fornitura, uno per ciascun fornitore aggiudicatario competente per territorio;
- riceverà, conseguentemente, distinte tessere, ciascuna utilizzabile esclusivamente nell'ambito territoriale di competenza del relativo fornitore.

Risposta

Non si conferma.

Così come previsto dall'articolo 3, comma 7, punto 2 dello schema di Accordo Quadro, "le Amministrazioni la cui attività operativa interessi **più province** affideranno l'Ordine di fornitura all'Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il **punteggio complessivo** più elevato relativamente alle proprie province di interesse".

Restano salve le deroghe previste al punto 3 del medesimo articolo 3, comma 7 dello schema di Accordo Quadro.

6. Domanda

Si chiede di chiarire, in relazione alla procedura in oggetto, le modalità di determinazione delle eventuali spese di bollo e/o imposta di bollo dovute in fase di stipula o esecuzione dell'Accordo Quadro.

Risposta

Così come previsto al paragrafo 23 del Capitolato d'Oneri, "...il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula dell'Accordo Quadro per la sua registrazione sarà determinato sulla base di quanto previsto dall'Allegato n. I.4 del Codice." Inoltre, ai sensi dell'art. 31 comma 1 dello Schema di Accordo Quadro "Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo, anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice".

7. Domanda

Si chiede di chiarire, con riferimento all'art. 8, comma 2 dello Schema di Accordo Quadro, le modalità operative con cui il fornitore è tenuto a verificare la coerenza tra il quantitativo indicato nell'Ordine di Fornitura e quanto risultante dallo strumento di stima dei fabbisogni allegato dall'Amministrazione. In particolare, si richiede di specificare:

- quali siano i criteri da adottare per la valutazione della coerenza/non coerenza tra quantitativo ordinato e fabbisogno stimato;
- se siano previsti tolleranze o scostamenti ammessi;
- le modalità operative con cui il fornitore è tenuto ad effettuare tale verifica;
- se la verifica debba intendersi come controllo meramente formale o anche di natura sostanziale.

Risposta

L'articolo 8, comma 2, dello schema di Accordo Quadro non prevede, in capo al Fornitore, alcuna attività di valutazione di merito in ordine alla stima effettuata dall'Amministrazione sul proprio fabbisogno e, di conseguenza, al Quantitativo Presunto ordinato.

L'unica attività richiesta al Fornitore ai sensi del citato articolo consiste nel verificare, preliminarmente all'accettazione degli Ordini di fornitura, che il Quantitativo Presunto ivi indicato sia identico al Quantitativo riportato nello strumento di stima del fabbisogno allegato all'Ordine di fornitura. Tale attività dovrà essere effettuata esclusivamente sugli Ordini di fornitura con un Quantitativo Presunto di valore maggiore o uguale a un milione di Litri.

8. Domanda

Si chiede di chiarire, con riferimento alle modalità di assegnazione degli Ordini di Fornitura e all'utilizzo della rete dei punti vendita, se l'Amministrazione Contraente sia tenuta ad utilizzare esclusivamente i punti vendita afferenti al fornitore aggiudicatario per la specifica provincia, oppure se possa ricorrere a punti vendita appartenenti ad altri operatori in presenza di condizioni di maggiore prossimità o convenienza operativa. A titolo esemplificativo, si rappresenta il seguente caso:

- un'amministrazione ha sede (o effettua rifornimenti) nel Comune X, in Provincia di Milano;
- la Provincia di Milano risulta aggiudicata all'Operatore 1;
- nel medesimo Comune è presente un punto vendita dell'Operatore 2, più vicino alla sede dell'Amministrazione rispetto ai punti vendita dell'Operatore 1.

Si chiede di confermare se, in tale scenario:

- l'Amministrazione sia comunque tenuta a rifornirsi esclusivamente presso l'Operatore 1 (aggiudicatario della provincia);
- ovvero se possa effettuare rifornimenti presso il punto vendita dell'Operatore 2, in ragione della maggiore prossimità o convenienza operativa.

La richiesta è finalizzata a una corretta interpretazione delle modalità di utilizzo della rete in coerenza con i criteri di assegnazione previsti.

Risposta

Premesso che il quesito non è chiaro, si rappresenta quanto segue:

- non è previsto in capo al Fornitore alcun obbligo di verifica della corretta applicazione, da parte delle Amministrazioni Contraenti, di quanto stabilito all'articolo 3, comma 7 dell'Accordo Quadro;
- le Fuel Card, ordinate ai sensi dell'articolo 3, comma 7 dell'Accordo Quadro, potranno essere utilizzate dall'Amministrazione Contraente presso tutti i punti vendita presenti nella lista di punti vendita del Fornitore di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico;
- le uniche deroghe ai criteri di scelta del Fornitore stabiliti ai punti 1 e 2 dell'articolo 3, comma 7 dello schema di Accordo Quadro sono quelle previste dal punto 3 del medesimo articolo 3, comma 7;
- nello scenario proposto, supponendo che i punti vendita di entrambi gli Operatori eroghino il prodotto di interesse dell'Amministrazione, quest'ultima potrà emettere l'Ordine di fornitura nei confronti dell'Operatore 2 solo se, ai sensi dall'articolo 3, comma 7, punto 3, lettera b) dello schema di Accordo Quadro, il punto vendita dell'Operatore 1 sia esterno e, viceversa, il punto vendita dell'Operatore 2 sia interno al *"più ristretto ambito territoriale di interesse"*.

9. Domanda

Con riferimento allo schema di Accordo Quadro ed in particolare all'art. 11, si chiede se la fatturazione nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dovrà essere mensile riepilogativa di tutti i rifornimenti effettuati nel mese di riferimento.

Si richiede inoltre se la stessa potrà essere riferita all'ordine e/o a più prodotti.

Risposta

La cadenza di fatturazione potrà essere definita dal Fornitore sulla base dei propri sistemi di fatturazione. Il Fornitore potrà emettere una o più fatture riepilogative di tutti i rifornimenti relativi a tutti i prodotti prelevati dall'Amministrazione Contraente con le Fuel Card per ciascun mese di riferimento. Ai sensi dell'articolo 11, comma 7 dello schema di Accordo Quadro, ciascuna fattura deve contenere, tra l'altro, i riferimenti all'Accordo Quadro, al singolo Ordine a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro o al CUP (Codice Unico di Progetto), ove obbligatorio, ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni.

10. Domanda

Il Fornitore si obbliga inoltre a disabilitare in modo permanente tutte le Fuel Card emesse nell'ambito del presente Accordo Quadro entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza dei relativi Contratti di fornitura. A tal fine, nel corso del quarto mese solare antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere, in forma scritta, tramite PEC o e-mail, a ciascuna Amministrazione Contraente una comunicazione contenente almeno: i) la data di scadenza dei Contratti di fornitura; ii) ferma la facoltà di cui al successivo comma 4 del presente articolo, il richiamo al fatto che, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dei Contratti di fornitura, tutte le Fuel card in possesso dell'Amministrazione saranno disabilitate e, pertanto, non più utilizzabili; iii) l'invito a verificare la presenza, sul portale www.acquistinretepa.it, di un'eventuale nuova iniziativa attiva per la fornitura di carburanti mediante Fuel card.

Per quanto sopra si chiede se, come da capitolato tecnico art 3.2, le Fuel card dovranno essere disattivate al 36 mese dall'inizio dell'AQ, nel qual caso la comunicazione sopra indicata sarà da inviare nel corso del 32 mese.

Risposta

Come previsto all'art. 8, comma 3 dello schema di Accordo Quadro, la disabilitazione in modo permanente di tutte le Fuel Card emesse dovrà avvenire entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza dei relativi Contratti di fornitura. Conseguentemente, è fatto obbligo al Fornitore di comunicare tale disabilitazione nel corso del quarto mese solare antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura medesimi.

Di seguito, si riporta un esempio (**senza voler dare alcuna indicazione in merito alla data effettiva di attivazione dell'Accordo Quadro**) volto a chiarire la tempistica relativa alla disattivazione delle Fuel Card e alla relativa comunicazione alle Amministrazioni:

- *Attivazione dell'Accordo Quadro: 15/10/2026;*
- *Scadenza dell'Accordo Quadro (salvo esaurimento anticipato del massimale): 15/07/2029;*
- *Ultima data utile per invio di un Ordine di fornitura (salvo esaurimento anticipato del massimale): 15/07/2029;*
- *Invio comunicazioni di disabilitazione delle Fuel Card nel corso del mese di Luglio 2029;*
- *Scadenza di tutti i Contratti di fornitura: 15/10/2029;*
- *Disabilitazione delle Fuel Card: 16/10/2029.*

11. Domanda

Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di Fornitura; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Per quanto sopra si richiede conferma circa la non applicabilità della ritenuta dello 0,5% relativamente al servizio di fornitura oggetto di gara.

Risposta

Non si conferma (cfr. art. 11, comma 14 dello schema di Accordo Quadro).

12. Domanda

L'Amministrazione indicherà, anche mediante allegati all'Ordine di Fornitura medesimo, che ne costituiranno parte integrante: il Quantitativo Presunto della fornitura; la modalità di calcolo del Quantitativo Presunto; la lista delle Fuel Card richieste; il luogo di consegna delle Fuel Card.

Per la migliore gestione dell'AQ necessitano maggiori dettagli sugli ordini e sulle richieste che possono essere effettuate, in particolare si chiede relativamente alle Fuel card:

- 1) se i singoli prodotti saranno indicati sull'ordine
- 2) se potranno essere richieste altre Fuel card con riferimento ad un ordine già processato
- 3) se la stessa Pubblica Amministrazione potrà fare più ordini, anche dello stesso prodotto, in tempi successivi

Risposta

- 1) Nella predisposizione dell'Ordine di fornitura, l'Amministrazione Contraente: *i)* indica il Quantitativo Presunto, ossia il volume di Carburanti per Autotrazione che, complessivamente, presume di acquistare mediante le Fuel Card oggetto dell'Ordine di fornitura; *ii)* allega all'Ordine un file con la lista di Fuel Card contenente, per ciascuna Fuel Card richiesta, la tipologia di Carburante per Autotrazione prelevabile con la stessa. Sarà facoltà dell'Aggiudicatario, sulla base dei propri sistemi di gestione delle Fuel Card, abilitare queste ultime a più di una tipologia di Carburante per Autotrazione.

- 2) Potranno essere richieste altre Fuel Card con riferimento ad un ordine già processato nel caso di Fuel Card sostitutive o aggiuntive, purché queste ultime non incidano sul Quantitativo Presunto indicato nell'ordine già processato.
- 3) Un'Amministrazione Contraente, nell'ambito dell'Accordo Quadro, potrà emettere anche più di un Ordine di fornitura.

13.Domanda

La durata dell'AQ (escluse le eventuali opzioni) è di 33 mesi decorrenti dalla data di attivazione. I singoli contratti di fornitura avranno durata fino al 36 mese calcolato a partire dalla data di attivazione dell'AQ indipendentemente dalla data di invio di ciascun ordine.

Per quanto sopra si chiede se tutte le FUEL CARD saranno da bloccare al 36 mese dalla data di inizio dell'AQ e se gli ordini effettuati al 33 mese dalla data di validità dell'AQ avranno pertanto una durata di solo 3 mesi prima della disattivazione.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda n. 10.

14.Domanda

Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di confermare la possibilità di ricorrere a subcontratti diversi dal subappalto per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 del Capitolato Tecnico. In particolare, la scrivente si avvale di un contratto di collaborazione continuativa con soggetto terzo, già in essere e sottoscritto in data antecedente alla pubblicazione della procedura, avente ad oggetto attività di supporto connesse alla gestione operativa delle attività di cui sopra.

Risposta

Si conferma.

15.Domanda

All'interno dell'art. 16 del Capitolato d'Oneri, viene riportato quanto segue: per ciascuna i-esima provincia delle 110 province italiane, lo sconto S_BGi dove: S_BGi è lo sconto offerto, in Euro/litro, al netto di IVA ed accise, dal concorrente per i rifornimenti di Benzina o Gasolio effettuati nella i-esima provincia in modalità servito o non servito;

In considerazione del fatto che nel successivo art. 17.3 del capitolato d'oneri lo sconto S_BGi sconto unico offerto è definito al netto solo di IVA, si richiede conferma che tale sconto sia al netto solo dell'IVA (come anche da cap. tecnico art. 6), in caso contrario necessita un chiarimento sul calcolo della relativa accisa.

Risposta

Non si conferma. Così come riportato al paragrafo 16 del Capitolato d'Oneri, tutti gli sconti offerti devono intendersi al netto di IVA ed accise.

16.Domanda

Con riferimento alla gestione delle fatturazioni nell'ambito del servizio oggetto di gara, si chiede di chiarire se, nei casi in cui una fattura emessa risulti difforme rispetto al corrispettivo contrattualmente concordato — a titolo esemplificativo e non esaustivo, per errata applicazione degli sconti, difformità rispetto al listino di riferimento MASE o ulteriori incongruenze — sia consentito procedere alla regolarizzazione della stessa mediante l'emissione di idonea documentazione contabile.

Si richiede, inoltre, di confermare che tale eventuale rettifica possa avvenire tramite l'emissione di note di credito e/o di debito, nel rispetto della normativa fiscale vigente, garantendo la corretta riconciliazione degli importi fatturati rispetto alle condizioni economiche pattuite contrattualmente.

Risposta

Le fatture che dovessero riportare corrispettivi difformi da quanto previsto nello Schema di Accordo Quadro e/o nel Capitolato Tecnico potranno essere regolarizzate mediante l'emissione di idonea documentazione contabile che, nel rispetto della normativa fiscale vigente, potrà essere rappresentata anche da note di credito e/o di debito.

17.Domanda

Si chiede conferma se l'inserimento dello sconto per i prodotti Benzina e Gasolio è da indicare per singola provincia.

Si chiede conferma se lo sconto da inserire per i prodotti Benzina e Gasolio dovrà essere unico o distinto in base alla modalità di vendita (Servito e Non Servito)

Altresì, si chiede conferma se l'inserimento dello sconto per il prodotto GPL è da indicare unico per tutte le province.

Risposta

Come previsto al paragrafo 16 (Offerta Economica) del Capitolato d'Oneri:

- relativamente ai prodotti Benzina e Gasolio, l'Operatore Economico deve inserire, **per ciascuna provincia, un unico sconto** valido per entrambi i prodotti e per entrambe le tipologie di rifornimento (Servito e Non Servito);
- relativamente al prodotto GPL, l'Operatore Economico deve inserire **un unico sconto valido per tutte le province** per le quali sono stati offerti punti vendita GPL.

18.Domanda

Si chiede conferma se l'inserimento dello sconto a Sistema sarà consentito solo dopo la compilazione dell'offerta tecnica (inserimento numero dei PV)

Risposta

Non si conferma. Tutti gli elementi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica vanno inseriti a Sistema in un unico "ambiente" (Scheda Offerta). Terminata la fase di inserimento di tutti i suddetti elementi, sarà possibile generare i relativi documenti in formato .pdf dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

19.Domanda

Si chiede conferma se i punti vendita con entrambe le modalità di vendita (servito e self durante le ore di apertura) sono da considerarsi come NON SERVITO.

Risposta

Così come indicato al paragrafo 15 (Offerta Tecnica) del Capitolato d'Oneri:

*"... per punto vendita Non Servito si intende un punto vendita - che eventualmente permetta anche il rifornimento in modalità Servito - presso il quale è possibile effettuare rifornimenti, sia di benzina sia di gasolio, in modalità Non Servito almeno **nelle ore di apertura diurne**; tutti gli altri punti vendita devono essere considerati punti vendita Servito".*

20.Domanda

Si chiede conferma che i punti vendita totalmente automatizzati (assenza di presidio) sono da considerarsi come NON SERVITO.

Risposta

Si conferma.

21.Domanda

Si chiede conferma infine se in caso di punto vendita NON SERVITO che eroga anche il prodotto GPL tale punto vendita dovrà essere conteggiato come punto vendita SERVITO solo per il prodotto GPL; ne potrebbe conseguire quindi che lo stesso PV venga conteggiato due volte ma per prodotti diversi.

Risposta

Nel caso in cui in un unico punto vendita (unica geolocalizzazione) siano presenti erogatori di benzina, gasolio e GPL, tale punto vendita potrà essere offerto sia quale punto vendita Benzina/Gasolio (Servito o Non Servito) sia quale punto vendita GPL (Servito).

22.Domanda

Quale documento possiamo inviare a comprova della verifica digitale della fidejussione provvisoria avendo beneficiato della relativa riduzione

Risposta

Premesso che la domanda è poco chiara, al fine di beneficiare della riduzione prevista dall'art. 106, comma 8, terzo periodo, del Codice, l'Operatore Economico deve presentare una garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti oppure verificabile telematicamente sul sito internet dell'emittente (cfr. paragrafo 10 del Capitolato d'Oneri).

23.Domanda

Si richiede un chiarimento in merito al meccanismo di attribuzione dei punteggi previsto nel Capitolato d'oneri. In particolare:

- dalle formule riportate al par. 17 emerge che i coefficienti tecnici (C_{TQ}) ed economici (C_E) sono calcolati come sommatoria dei contributi relativi alle singole province, opportunamente ponderati;
- conseguentemente, i punteggi tecnico ed economico risultano attribuiti a livello complessivo di concorrente, determinando un'unica graduatoria nazionale basata sul punteggio totale (PT + PE).

Tuttavia, dallo Schema di Accordo Quadro risulta che le Amministrazioni effettuano gli affidamenti sulla base del punteggio più elevato con riferimento alla propria provincia di interesse. [08 ID 2963...Quadro.pdf | PDF]

Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire:

- in che modo il punteggio complessivo del concorrente viene declinato o reso disponibile a livello provinciale, al fine di consentire l'individuazione del miglior fornitore per ciascuna provincia;
- se esiste una graduatoria o un ranking specifico per provincia, distinto dalla graduatoria complessiva di gara, e secondo quali modalità tale graduatoria viene determinata.

Risposta

La graduatoria relativa a ciascuna provincia i-esima, sulla base della quale le Amministrazioni affideranno l'Ordine di fornitura ai sensi dell'articolo 3, comma 7, punti 1 e 2 dello schema di Accordo Quadro, sarà definita successivamente all'aggiudicazione e prima dell'attivazione dell'Accordo Quadro, sulla base del valore **PCPi** ottenuto sommando la componente tecnica (C_{TQ,i} * 69) di cui al paragrafo 17.2 del Capitolato d'Oneri, e la componente economica (C_{E,i} * 30), di cui al paragrafo 17.3 del Capitolato d'Oneri, relativa all'offerta per l'i-esima provincia di ciascun Concorrente.

24. Domanda

Relativamente allo Schema di Accordo Quadro, cap. 8, par. 1, lettera e):

*In particolare, ciascun Fornitore ha l'obbligo di comunicare alla Consip, anche in formato elettronico, **ogni eventuale modifica riguardante i punti vendita** nelle modalità di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico (Il Fornitore effettuerà tali aggiornamenti mediante produzione di file di dati (es.: .xls, .csv, .txt), trattabile digitalmente, sottoscritto con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore)*

Chiediamo in che modo dovremo inviare questo file e con quale cadenza: basterà inviarlo al nostro referente consip o dovremo inviarlo via pec?

Risposta

Considerato che la lista di punti vendita di cui all'articolo 3, comma 8 dello schema di Accordo Quadro ha lo scopo di permettere alle Amministrazioni Contraenti la corretta applicazione di quanto stabilito al comma 7 del medesimo articolo, il Fornitore ha l'obbligo di tenere tale lista costantemente aggiornata secondo quanto stabilito all'articolo 8, comma 1, lettera e) del medesimo schema. La comunicazione deve, quindi, essere antecedente o, comunque, immediatamente successiva a qualsiasi modifica (intervenuta o che interverrà) nella rete dei punti vendita offerti dal Fornitore o comunque messi a disposizione delle Amministrazioni Contraenti nell'ambito dell'iniziativa in oggetto.

L'invio di tale comunicazione potrà essere effettuata in modalità elettronica (PEC/e-mail), secondo le indicazioni che saranno comunicate agli Aggiudicatari antecedentemente all'attivazione dell'Accordo Quadro.

Divisione Sourcing Energia Lavori Immobili
La Responsabile
(Ing. Simona Petetta)